



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

## SETTORE V "Sviluppo Economico – Promozione del Territorio"

ORD. N. 19

### IL SINDACO

Vista la comunicazione trasmessa dalla Stazione Carabinieri di Castelfidardo prot. n. 11524 del 04/10/2013 con la quale, a seguito di quanto verificatosi durante l'incontro di calcio Castelfidardo – Tolentino del 29/09/2013, si suggerisce di vietare la somministrazione di bevande alcoliche nelle vicinanze della struttura sportiva nel pomeriggio in cui si disputa la gara;

Ritenuto inoltre che consentire la vendita sul posto di bevande in contenitori di vetro o lattine potrebbe dare origine a disordini vari, quali risse, tumulti, lancio di oggetti od altre simili cose, con conseguente possibilità di danno e pericolo per persone e cose e turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché al regolare svolgimento dell'evento sportivo;

Ritenuto di dover evitare il verificarsi di tali eventi, nel superiore interesse pubblico, attuando, per lo scopo, ogni misura o cautela ritenute necessarie;

Visto il TULPS R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art.50 del TUEL D.lgs. 267/2000;

Vista la L.R. 27/2009 e i regolamenti di attuazione;

### ORDINA

- E' VIETATA LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA DELLO SPORT E NEGLI ESERCIZI PUBBLICI UBICATI NELLE VIE LIMITROFE NELLE GIORNATE IN CUI SI DISPUTANO LE PARTITE DI CALCIO, DA UN'ORA PRIMA DELL'INIZIO FINO AL TERMINE DELLE STESSE
- TUTTE LE ALTRE BEVANDE (NON ALCOLICHE) CONSUMATE ALL'INTERNO DELLO STADIO NON POSSONO ESSERE SOMMINISTRATE IN BOTTIGLIE DI VETRO NE' LATTINE E DEVONO ESSERE VERSATE IN BICCHIERI DI PLASTICA
- I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI AI SENSI DELL'ART.650 DEL C.P.

Castelfidardo, lì 7 ottobre 2013

IL SINDACO

*Mirco Soprani*